

## **Covid-19, il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Consiglio dei Ministri ha **varato il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19** recante misure adeguate e proporzionate per il contenimento del virus.

**Le disposizioni già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio, continuano ad applicarsi fino al 3 aprile 2020.**

Le misure, di cui al comma 2 del decreto proposto in allegato, possono essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, sulla base dell'andamento dell'emergenza epidemiologica.

Di seguito un riassunto delle principali misure adottabili su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso:

- limitazione della circolazione delle persone, se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

- limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

- applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

- divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

- limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

- sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

- limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

- limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

- limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti,

nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

- limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

- limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

- previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

*Documentazione allegata:*

- [Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#)
- [Autodichiarazione per gli spostamenti](#)
- **Decreto #IoRestoA Casa**, [domande frequenti sulle misure adottate dal Governo](#)